REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COESIONE ITALIA 21-27 VENETO

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE DEL VENETO

PR FESR 2021-2027

VET INNOVATION 2027

Obiettivo Specifico 4.2 *Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza*

Azione 4.2.1 *Infrastrutture per istruzione e formazione* - II edizione

INDICE

Finalità del bando
Art. 1 Finalità e oggetto del bando *pag. 3*
Art. 2 Dotazione Finanziaria *pag. 3*
Art. 3 Localizzazione *pag. 4*

Potenziali beneficiari
Art. 4 Soggetti ammissibili *pag. 4*

Tipologie di interventi ammissibili
Art. 5 Interventi ammissibili *pag. 5*
Art. 6 Spese ammissibili *pag. 6*
Art. 7 Spese non ammissibili *pag. 8*
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno *pag. 9*
Art. 9 Cumulabilità degli aiuti *pag. 10*

Presentazione delle domande e istruttoria
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione *pag. 11*
Art. 11 Valutazione delle domande *pag. 12*
Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno *pag.15*

Verifiche e controlli
Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario *pag. 16*
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi *pag. 17*
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto *pag. 18*
Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno *pag. 19*
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno *pag. 23*
Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno *pag. 24*

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 19 Informazioni generali *pag. 27*
Art. 20 Informazione e pubblicità *pag. 28*
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento *pag. 29*
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR *pag. 31*

Articolo 1
Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, e successive modifiche: Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025)6916 final del 15/10/2025 e Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026, Obiettivo Specifico 4.2 "Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza ", Azione 4.2.1 "Infrastrutture per istruzione e formazione".

2. Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere le Scuole della Formazione Professionale (SFP) del territorio regionale nell'acquisizione di dotazioni infrastrutturali e laboratoriali, con l'obiettivo di assicurare alla popolazione giovanile strumenti efficaci in termini di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro, la garanzia di un apprendimento di qualità, il sostegno dell'adeguamento sostenibile, inclusivo ed efficace dei sistemi di istruzione e formazione, in coerenza con la L.R. n. 8/2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

3. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.

4. Il bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 4. Istruzione di qualità, 8. Lavoro dignitoso e crescita economica.

5. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto:

   - del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023, n. 130 del 27/09/2023 e n. 221 del 21/12/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025;
   - del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link https://venetocoesione.regione.veneto.it/documents/295581/97ca4fe7-48f2-d589-b76e-a80da865565b.

Articolo 2
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a **Euro 7.063.373,00** per il potenziamento delle dotazioni laboratoriali, l'adeguamento infrastrutturale delle scuole, il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la didattica a distanza[1].

[1] Rispetto alla precedente edizione del bando (DGR 1642/23 - VET Innovation 2024), che prevedeva n. 2 linee di intervento, il presente bando prevede un'unica tipologia progettuale estesa a tutte le dotazioni e infrastrutture necessarie,

2. La dotazione complessiva di cui al comma 1 comprende una quota pari a Euro 1.260.000,00 destinata alla copertura del contributo fisso per ciascuna domanda presentata, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 8, comma 2.

3. Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Articolo 3
Localizzazione

1. Gli interventi di cui al presente bando devono essere realizzati sul territorio della Regione del Veneto, in relazione all'unità locale/sede operativa del richiedente[2].

2. Gli interventi previsti dal presente bando devono essere realizzati presso le sedi accreditate delle Scuole della Formazione Professionale - SFP e/o presso gli spazi attivi e/o i locali di erogazione delle attività formative situati presso un indirizzo diverso dalla sede operativa accreditata.

3. La localizzazione dell'intervento è definita dalla presenza in Veneto di una sede operativa accreditata e/o sede distaccata in cui viene svolta l'attività di progetto, da indicare nella domanda di sostegno. Al fine di garantire il principio della stabilità dell'operazione previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario dovrà garantire il mantenimento dell'unità locale/sede operativa anche nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.

Articolo 4
Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno i soggetti che sono in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
Accreditamento	Soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito dell'Obbligo Formativo.	alla data di presentazione della domanda di sostegno

2. Possono presentare domanda di sostegno anche soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per il medesimo ambito ai sensi

includendo all'interno della medesima proposta anche gli investimenti riferiti ai percorsi formativi IeFP - Tip. B (disabilità).

[2] Gli eventuali interventi di ampliamento degli immobili scolastici, che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1 lett d) e lett. e) e art. 10 comma 1 del DPR 380/2001 e al cui interno si collocano le dotazioni laboratoriali approvate, possono ricadere in qualsiasi area urbana omogenea, purché essi siano muniti delle idonee autorizzazioni edilizie.

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015.

3. Nel caso di soggetti non accreditati, che abbiano però già presentato istanza di accreditamento, la valutazione della stessa istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente Bando, fermo restando che la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione dell'accreditamento. In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di assegnazione, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
4. In caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento, l'Ente non può partecipare ad alcun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
5. Ciascun beneficiario può partecipare al presente bando con n. 1 domanda di sostegno che comprenderà n. 1 progetti.

Articolo 5
Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi volti al:
   - potenziamento delle dotazioni laboratoriali (es. allestimento laboratori tecnologici e ambienti per la didattica digitale, da accompagnare con interventi di valorizzazione dell'esistente), compreso il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la didattica a distanza (es. hw, sw, cablaggi ecc.) e adeguamento strutturale delle scuole (es. allestimento di spazi modulari per una didattica flessibile ed inclusiva) e opere accessorie correlate.
2. Le proposte progettuali devono evidenziare l'eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.
3. Ai sensi dell'art. 63, comma 6 Regolamento (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.
4. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione ambientale strategica consultabile al seguente link:

   https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas

   in modo particolare:

   a) gli interventi strutturali devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 2017 in materia di contenimento del consumo di suolo; tali interventi possono ricadere in qualsiasi zona territoriale omogenea, purché essi siano muniti degli idonei titoli abilitativi edilizi, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;

b) dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:

- gestione dei rifiuti sulla base della specifica normativa vigente ed in relazione agli interventi/spese sostenute;
- siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 10);
- DNSH (*Do No Significant Harm*), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "*Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»*" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852. Per ulteriori approfondimenti si rinvia anche alle specifiche Linee Guida per la verifica del principio DNSH - PR FESR 2021-2027 messe a disposizione dall'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 (Allegato F1 al DDR n. 17 del 12/02/2025). Per la verifica del rispetto del principio DNSH si applicano, per quanto pertinenti, i criteri e le prescrizioni contenuti nell'allegato **"DNSH"** che verrà approvato con successivo provvedimento[3]. Il mancato rispetto del principio comporta la decadenza totale o parziale dal sostegno ai sensi dell'art. 18.

  Al fine della dimostrazione del rispetto del suddetto requisito, in sede di presentazione della domanda di sostegno il richiedente assume e dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, gli obblighi relativi al rispetto del principio DNSH di cui all'articolo 13, comma 1, lettera v), mediante la compilazione della domanda nell'applicativo informatico; in sede di domanda di pagamento dovrà essere prodotta idonea dichiarazione/documentazione redatta secondo il modello di cui all'allegato **"DNSH"**.

5. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download
6. Gli interventi dovranno garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima (cosiddetto "climate proofing") degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nelle modalità previste dalla Comunicazione della Commissione n. 2021/C 373/01 e dagli "Indirizzi per la verifica dei progetti infrastrutturali per il periodo 2021 – 2027" nota DPCOE-0006204-P-09/10/2023, come previsto all'art. 73 par. 2 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/1060. Per ulteriori indicazioni si rinvia a quanto declinato all'art 6 comma 1 e all'allegato **"Verifica Climatica"** (che verrà approvato con successivo provvedimento - vd. nota n. 3).

Articolo 6
Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante.

[3] mediante DDR del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

CATEGORIA DI SPESA	VOCE DI SPESA
Categoria A: Acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature	Rientrano in questa categoria le spese relative all'acquisto diretto e/o tramite leasing finanziario. Viene ricompresa in questa categoria anche l'acquisizione di hardware e arredi. Sono esclusi i veicoli.[4] Il bene acquisito con leasing finanziario è soggetto al vincolo di stabilità. Per le spese relative a questa categoria il beneficiario dovrà presentare, assieme alla domanda di saldo, almeno n. 2 preventivi di spesa per ogni bene il cui costo imponibile sia superiore a Euro 5.000,00.
Categoria B: Spese per opere edili e impiantistiche	Rientrano in questa categoria gli interventi che prevedono interventi edilizi e/o di impiantistica a livello di laboratorio. Tutti gli interventi relativi a opere edili e/o impiantistiche devono essere realizzati nel pieno rispetto della normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i., nonché delle norme tecniche sulla sicurezza e sulla conformità degli impianti. A tal fine, il beneficiario deve presentare una dichiarazione asseverata a cura di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità degli interventi alla normativa di settore vigente e la congruità dei relativi costi. Relativamente alla congruità dei costi, il tecnico potrà fare riferimento ai prezzari elencati nel Manuale Procedurale PR FESR 2021-2027, laddove ritenuti, sulla base di motivata valutazione professionale, effettivamente rappresentativi delle condizioni di mercato applicabili. Si ricorda che per gli interventi che prevedono la realizzazione di "ristrutturazioni importanti"[5] di edifici esistenti, con durata attesa di almeno cinque anni, il proponente deve garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima secondo le modalità declinate all'art. 5, comma 6, e all'allegato **"Verifica climatica"**.
Categoria C: Licenze e servizi informatici inclusi servizi in cloud e software SaaS	Rientrano in questa categoria le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese previsto dall'Azione/bando anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi.
Categoria D: Servizi esterni	Rientrano in questa categoria le forniture di servizi tecnici e servizi di supporto alla realizzazione dell'operazione.

[4] fatta eccezione per i mezzi mobili da lavoro interno non destinati alla circolazione stradale ordinaria quali, a titolo esemplificativo, carrelli elevatori o muletti non alimentati da combustibili fossili.

[5] Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio.

Categoria E: Spese per garanzie	Rientrano in questa categoria le spese connesse alla stipula di fideiussioni finalizzate alla presentazione di domande di anticipo.
Categoria F: Spese generali riferite a tutte le categorie precedenti (A, B, C, D, E) (7%)	Ai sensi dell'art. 54 c.1 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060, le spese che possono essere ricomprese in tale categoria riguardano, ad esempio, le spese non direttamente imputabili alla realizzazione dell'operazione ma che il beneficiario comunque sostiene nel corso di realizzazione dell'operazione.

2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:

   - sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso;
   - congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo;
   - riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione;
   - per le opere edili ed impiantistiche, sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori indicata nel titolo abilitativo, se previsto;
   - analiticamente indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori.

3. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.

4. L'IVA, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c) del Regolamento (UE) 2021/1060, è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore a Euro 5.000.000,00 (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari o superiore a Euro 5.000.000,00 (IVA inclusa), l'IVA è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.

Articolo 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.

2. Non sono ammissibili al sostegno le spese:

   a) per investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compresi quindi anche gli impianti alimentati da gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021;
   b) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
   c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A;
   d) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra

beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;

e) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
f) per beni usati e ricondizionati (qualora non previsti esplicitamente nelle spese ammissibili);
g) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
i) per le perdite su cambio di valuta;
j) relative ad ammende, penali e controversie legali;
k) capitale circolante e materiale di consumo;
l) indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
m) sostenute prima del 01/01/2026;
n) correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
o) fatture di importo imponibile inferiore ad Euro 200,00 (duecento/00);
p) per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
q) non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando;
r) per l'acquisto di veicoli, fatta eccezione per i mezzi mobili da lavoro interno non destinati alla circolazione stradale ordinaria quali, a titolo esemplificativo, carrelli elevatori o muletti non alimentati da combustibili fossili.

Articolo 8
Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Al fine di assicurare la piena proporzionalità del sostegno regionale ai fabbisogni delle Scuole della Formazione Professionale, al netto della valutazione di merito di cui all'art. 11, lo stanziamento, al netto della quota c.d. "fissa" di cui al comma 2, verrà ripartito proporzionalmente in ragione del numero di studenti iscritti all'anno formativo 2026- 2027[6].

2. Al fine di garantire un'entità di contributo sufficiente ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi progettuali, è stabilito un contributo per ciascuna domanda presentata pari a Euro 30.000,00, a prescindere dal numero di studenti iscritti. Tale quota di Euro 30.000,00 corrisponde al **contributo minimo** richiedibile per il progetto.

3. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 100% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

4. I sostegni che saranno erogati con il bando non rientrano nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), stante la tipologia di contributo, che supporta le Scuole della Formazione Professionale del territorio regionale nell'acquisizione di dotazioni infrastrutturali e laboratoriali, assicurando alla popolazione giovanile strumenti efficaci in termini di adattamento alle esigenze del

[6] alla data di pubblicazione del bando.

mercato del lavoro, la garanzia di un apprendimento di qualità, il sostegno dell'adeguamento sostenibile, inclusivo ed efficace dei sistemi di istruzione e formazione. Gli interventi previsti dalla presente iniziativa sono da intendersi ad esclusivo beneficio degli studenti iscritti sia in modalità ordinamentale che duale e, quindi, da impiegarsi specificamente con finalità formative nell'ambito della didattica di laboratorio che insiste nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e quindi per l'esercizio di attività non economiche di istruzione.

Articolo 9
Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.

2. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

3. Non è possibile cumulare le agevolazioni a valere sul presente bando con quelle a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Articolo 10
Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve.

2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso a Fondi.RVE.

3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 30/11/2026** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 25/02/2027.** Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 5 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve

4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori

informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata

5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

Documentazione **obbligatoria a pena di inammissibilità** della domanda di sostegno	• **"Scheda progettuale"** (allegato che verrà approvato con successivo provvedimento - vd nota 3), da firmare digitalmente secondo le modalità descritte al comma 4; • **Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative** (allegato che verrà approvata con successivo provvedimento - vd nota 3), da firmare digitalmente secondo le modalità descritte al comma 4 a pena della non ammissibilità.
Documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria	• Qualora necessaria, relazione sottoscritta da un tecnico relativa alla "Verifica climatica"; • Qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357 del 8.09.1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.) e ss. mm.ii. e Capo IV L.R. n. 12 del 27.05.2024 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) e regolamento attuativo n. 4 del 09/01/2025;

6. Tutta la documentazione e gli allegati citati al comma 5, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF" e firmati digitalmente secondo le modalità descritte al comma 4.

7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

8. Qualora il soggetto richiedente non sia esentato ai sensi della normativa vigente, la domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

9. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

    - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato

elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).

10. Il soggetto richiedente dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:

    - dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
    - dichiarazione relativa al rispetto del DNSH di cui all'art. 5 comma 4 lettera b);
    - dichiarazione relativa al rispetto della normativa in materia di verifica climatica (art. 73, par. 2, lett. j) Reg. (UE) 2021/1060; Comunicazione 2021/C 373/01, par. 3.3; Indirizzi DPCoe del 6 ottobre 2023).

    Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

11. Potranno essere richiesti al soggetto richiedente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'art. 2963 del Codice Civile.

12. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

13. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando.

14. Gli allegati di cui ai commi precedenti, ove si tratti di documenti per i quali la firma è elemento costitutivo, devono risultare firmati prima del caricamento definitivo nel sistema informatico.

Articolo 11
Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 08/06/2023 ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.

2. I progetti pervenuti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto della Direzione Formazione e istruzione ed è composta da un massimo di

tre componenti interni scelti fra i dipendenti e collaboratori della Direzione Formazione e istruzione della Regione del Veneto.

3. L'istruttoria amministrativa è svolta dalla Direzione Formazione e istruzione, la quale verifica:
   - che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
   - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
   - che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
   - il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata con lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
   - il rispetto delle soglie di spesa fissate dal bando.

4. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, nonché verifica il rispetto dei requisiti degli interventi di cui all'art. 5, e la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui alla successiva tabella.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
Valutazione delle competenze dei soggetti proponenti in relazione al tipo di attività che si propone	**Livello**	**Punti**
• Capacità di investimento per l'ammodernamento delle strutture formative (aule/laboratori) (% contributo richiesto rispetto a quanto spettante, ovvero n° percentuale di studenti iscritti nelle SFP per cui si chiede il contributo pubblico)	<50%	0
	≥50%	1
Coerenza della proposta progettuale agli obiettivi del Bando	**Livello**	**Punti**
• Grado di descrizione della proposta progettuale in tutti i suoi elementi: problema, soluzione, strumenti e risorse, destinatari, risultati;	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
• Grado di innovazione della proposta: introduzione di servizi o produzione di beni non presenti sul mercato di riferimento e/o introduzione di modelli di gestione e/o produttivi innovativi (non necessariamente innovazione tecnologica).	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4

	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Coerenza del progetto sotto il profilo gestionale e finanziario	**Livello**	**Punti**
● Fattibilità del progetto in termini di risorse utilizzate e di personale impiegato nel progetto (es. presenza project manager);	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Comunicazione dei risultati	**Livello**	**Punti**
● Adeguatezza delle modalità scelte per comunicare i risultati e lo strumento utilizzato anche attraverso personale dedicato;	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Valore culturale della proposta presentata	**Livello**	**Punti**
● Valore culturale della proposta con riferimento al contenuto del progetto ed al relativo impatto; ● Progetto di rete (ove applicabile)	Insufficiente	0
	Non del tutto sufficiente	2
	Sufficiente	4
	Discreto	6
	Buono	8
	Ottimo	10
Premialità		
Coerenza con le strategie europee di settore	**Livello**	**Punti**
● Complementarietà del progetto con altri interventi a valere su programmi e/o fondi comunitari;	no	0
	sì	1
● Capacità del progetto di valorizzare i sistemi territoriali di appartenenza;	no	0

	sì	1
● Rispetto e promozione della parità di genere nel progetto;	no	0
	sì	1
● Capacità del progetto di proteggere e valorizzare i giovani.	no	0
	sì	1

5. Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di **30 punti.**

6. In fase di istruttoria della domanda di saldo, la CTV verifica che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nel documento progettuale. L'istruttoria sulla domanda di saldo comprende inoltre la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi di cui ai criteri di valutazione al comma 4 e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore al valore minimo previsto al comma 5, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.

7. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato attribuito un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12
Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Direttore della Direzione Formazione e istruzione adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore del richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili.

2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito https://spazio-operatori.regione.veneto.it/ Quest'ultimo vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

3. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13
Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:

   a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Direzione Formazione e istruzione , in merito allo stato di attuazione degli interventi;
   b) dare tempestiva comunicazione alla Direzione Formazione e istruzione , a mezzo PEC (formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario, quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
   c) dare tempestiva comunicazione alla Direzione Formazione e istruzione, a mezzo PEC (formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, della richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
   d) conservare dalla data di sostenimento della prima spesa ammissibile, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
   e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
   f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
   g) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che la Direzione Formazione e Istruzione , la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
   h) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
   i) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1 per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
   j) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
   k) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei cinque anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
   l) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
   m) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
   n) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsti dall'art. 15

del presente bando;

o) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
p) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
q) **inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP)**, ai sensi dell'art. 5, commi 6 e seguenti, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023;
r) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
s) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
t) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
u) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi e sanzioni, laddove applicabili;
v) soddisfare il principio DNSH (*Do No Significant Harm*) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do No Significant Harm") del PR FESR 2021-2027 e secondo quanto indicato all'art. 5 comma 4 lettera b);
w) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05/06/2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente bando.

2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14
Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi

1. Prima della richiesta di anticipo (vd. art. 15) il beneficiario provvede a trasmettere l'atto di adesione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate dalla Direzione Formazione e istruzione.

2. Qualora non vi abbia già provveduto, e solo nel caso in cui il finanziamento approvato superi complessivamente la soglia di € 150.000,00, il beneficiario si impegna a mettere a

disposizione della Regione del Veneto la documentazione antimafia (autocertificazioni antimafia ex art. 85 d.lgs 159/2011) attraverso gli applicativi informatici regionali.

3. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il **27 aprile 2028**. Non saranno ammesse proroghe a tale termine.

4. L'intervento si considera concluso e operativo quando:

   - le attività sono state effettivamente realizzate;
   - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro i termini previsti;
   - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.

5. Le richieste di variazione all'intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata tramite l'invio del modulo disponibile in Spazio Operatori[7].

   Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno, purché motivate e purché non comportino un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.

   Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:
   - il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell'operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
   - le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno;
   - l'inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.

   Le variazioni sono approvate dalla Direzione Formazione e istruzione che provvederà a comunicare l'esito al beneficiario.

Articolo 15
Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal 01/01/2026
Apertura presentazione domanda di sostegno	dalle ore 10:00 del **30 novembre 2026**
Chiusura presentazione domanda di sostegno	entro le ore 17:00 del **25 febbraio 2027**
Presentazione domanda di anticipo	entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza

[7] https://spazio-operatori.regione.veneto.it/manuali/variazioni-progettuali

Conclusione del progetto (obbligatorio)	entro il **27 aprile 2028**
Presentazione domanda di saldo (obbligatorio)	a partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 del **12 maggio 2028**

Articolo 16
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal Manuale Procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria) se non diversamente disciplinate nel bando.

2. Le domande di erogazione di anticipo e del saldo del sostegno, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

3. Il pagamento del sostegno è disposto al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
Anticipo (facoltativo)	entro **90 giorni** dalla pubblicazione nel BURV del decreto di concessione del sostegno ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	pari all'**80%** del sostegno concesso	- Nota di richiesta di pagamento in regime fuori campo IVA, soggetta all'imposta di bollo nei termini di legge. Garanzia fideiussoria di importo pari alla somma richiesta, redatta in rigorosa conformità al modello regionale di cui al Decreto del Direttore della Direzione Formazione, ora Direzione Formazione e Istruzione, n. 573 del 01/07/2009, reperibile al link https://spazio-operatori.regione.veneto.it/pagamenti Questa stessa polizza sarà mantenuta a garanzia del progetto finanziato sino all'approvazione direttoriale del rendiconto finale. Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.

Saldo	entro le ore 17:00 del **12 maggio 2028** Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	- **"Relazione finale"** (allegato che verrà approvato con successivo provvedimento - vd nota 3), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della attività progettuali dopo il termine del progetto; - Fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - Documenti giustificativi di pagamento; - Ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - Documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20; - Eventuale altra documentazione che potrà essere richiesta dalla Direzione Formazione e Istruzione.

4. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.

5. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato.

6. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile, in tal caso saranno riconosciute ammissibili solo le quote pagate nel periodo di ammissibilità delle spese. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/ postale (anche tramite *home banking*)	Estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.

	copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.	
Ricevuta bancaria	Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria cumulativa	1. Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 2. Copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno bancario non trasferibile	1. Estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il numero assegno. 2. Copia leggibile dell'assegno; 3. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione.	Non è sufficiente la sola matrice. Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'ente beneficiario)	• Estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. • Estratto conto della carta di credito; • Scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'ente beneficiario)	• Estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto. corrente e l'addebito delle operazioni. • Scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente	• Estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • Scontrino.	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'ente beneficiario e l'utilizzatore della

dell'ente beneficiario)		carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'ente e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	• Copia del Bollettino MAV. • Estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	
PagoPA	1. Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione. 2. Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata. 3. Avviso di pagamento.	
Addebito diretto	1. Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione. 2. Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata.	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta.	
F24	• Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato. • Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

7. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/ credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

8. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario

allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 3.

9. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

10. Non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al **20%** del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

11. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

12. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, verrà assegnato all'interessato un termine non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

13. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

14. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

15. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:

    a. deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;
    b. deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa Antimafia, qualora il suo contributo concesso risulti superiore ad Euro 150.000,00.

Articolo 17
Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e

accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'Ente deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per cinque anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei cinque anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla decadenza totale del contributo.

Articolo 18
Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it. Il Direttore della Direzione Formazione e istruzione provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.

2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Direttore della Direzione Formazione e istruzione.

3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:

   a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il **termine perentorio** previsto all'articolo 14 del presente bando;
   b) mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il **termine**

perentorio previsto all'articolo 15 del presente bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);

c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 11 comma 5;
d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 prima dell'avvenuta erogazione del saldo, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
i) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
j) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
k) mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH di cui all'art. 5 comma 4 lettera b);
l) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e Decreto n. 52 del 05/06/2005;

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate:

- pagamento del saldo e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento del saldo, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;

b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'art. 6 in misura superiore al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;

c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del

presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:

- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;

d) **mancato mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4** dopo l'avvenuta erogazione del saldo e prima che siano decorsi cinque anni dal pagamento del saldo;

e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;

f) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 5 anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;

g) qualora lo **scostamento tra la spesa ammessa a sostegno e la spesa rendicontata** ammessa a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:

- Spesa rendicontata ammessa minore del 70% e maggiore o uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- Spesa rendicontata ammessa minore del 60% e maggiore o uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;

h) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;

i) mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH con riferimento alle singole spese sostenute nell'ambito del progetto, qualora risultino non conformi alla specifica normativa in materia di DNSH.

5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.

6. La decadenza comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni

fruite. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca e calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo. Qualora la restituzione derivi dalla mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure da documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, accertati dopo l'ammissione al beneficio, ovvero sia conseguenza di azioni o fatti addebitati al beneficiario o di un'operazione di delocalizzazione, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

7. La decadenza comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di decadenza e calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo.
8. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino all'erogazione del saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare alla Direzione Formazione e Istruzione il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
9. La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
10. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05/06/2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

Articolo 19
Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
2. Nella fase di partecipazione al bando:
    a) la Direzione Formazione e istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno. Le informazioni sono da richiedersi attraverso la compilazione del form ***Info direttive*** presente al seguente link https://spaziooperatori.regione.veneto.it/bandi

b) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve;

3. Nella fase successiva all'ammissione è possibile chiedere chiarimenti alla Direzione Formazione e istruzione attraverso la compilazione del form ***Quesiti online***, seguendo le istruzioni presenti al seguente link https://spazio-operatori.regione.veneto.it/quesiti

4. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e istruzione. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la Direzione Formazione e istruzione, con sede in Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

Articolo 20
Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:

   a. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

   b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

   c. esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera Euro 500.000,00;

   d. per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:

https://venetocoesione.regione.veneto.it/fesr/comunicazione-e-informazione

3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

   a. Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;

   b. Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

   a. www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
   https://venetocoesione.regione.veneto.it/web/veneto-coesione/fesr/operazioni-selezionate-e-operazioni-di-importanza-strategica

   b. https://www.avepa.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione

Articolo 21
Disposizioni finali e normativa di riferimento

Normativa Comunitaria

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento UE, Euratom n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole

finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;

- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto" e successive modifiche: Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026;

Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso "e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 33/2025, "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione";
- Decreto Legislativo n. 159/2011, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 34/2014, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 sulle semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073) (GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025)";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 "Documento unico di regolarità contributiva";
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatorietà del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;

Normativa Regionale

- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”;
- Legge regionale 31 marzo 2017 n. 8, “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 8 giugno 2023 e Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 7 del 5 febbraio 2026 di approvazione delle sintesi delle proposte di riprogrammazione mid-term review (MTR) dei Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio della politica di coesione;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023, n. 130 del 27/09/2023, e n. 221 del 21/12/2023 e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, reperibili al seguente link: Autorità del programma e organismi di gestione e controllo - Veneto Coesione - Regione Veneto

L’amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 22
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono finalità di interesse pubblico, incluse quelle amministrative e contabili, per l’accesso ai finanziamenti pubblici e per l’erogazione degli stessi a valere sui fondi pubblici e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal Reg. UE n. 1060/2021 e dalla normativa nazionale ed europea di settore in materia di fondi pubblici.

   I dati sono trattati anche per consentire l’abilitazione agli applicativi informatici regionali, dedicati, che consentono all’Amministrazione regionale di svolgere le funzioni di monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate e finanziate dalla stessa.

I dati personali, ai sensi dell'art. 74, paragrafo 1, lett. c) del Reg. UE n. 1060/2021, saranno trattati per attuare misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, al fine di assicurare la corretta gestione finanziaria e il controllo dei programmi operativi regionali, mediante il ricorso allo strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea e denominato "Arachne". I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione, soggetti a condizioni di protezione dei dati e non devono essere pubblicati né dai servizi della Commissione europea né dall'Autorità di Gestione.

I dati personali potranno essere utilizzati dall'Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe dell'Amministrazione medesima. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all'art. 89 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR. I dati personali, trattati da responsabili esterni e da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente e in particolare per il rispetto degli obblighi di cui all'art. 49 Reg. UE n. 1060/2021. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

I dati personali compresi quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), trattati da responsabili esterni e da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi salvi i casi previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti per la richiesta di informazione antimafia, i dati saranno inseriti nella piattaforma del Ministero dell'Interno denominata Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per obbligo di legge D.lgs. 159/2011.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore, in ogni caso non supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità in parola e per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Direzione Formazione e istruzione, con sede in Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, , mail: formazioneistruzione@regione.veneto.it pec: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it PEC: dpo@pec.regione.veneto.it

Per gli applicativi informatici regionali, dedicati, e il relativo supporto tecnico, si individua quale struttura competente la Direzione ICT, Agenda Digitale e Sos Affidamento Servizi e Forniture ICT, email: ictagendadigitale@regione.veneto.it PEC: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it

Alle persone fisiche titolari dei dati personali, compresi i soggetti sottoposti ad eventuale verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 e ss. del D.lgs. 159/2011, competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Direttore della Direzione Formazione e istruzione l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento

2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.